

## REGIONE TOSCANA

### LEGGE REGIONALE 18 marzo 2016, n. 25

Riordino delle funzioni provinciali in materia di turismo in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 42/2000 e alla l.r. 22/2015.

(GU n.42 del 15-10-2016)

#### Capo I

#### Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della  
Regione Toscana n. 13 del 23 marzo 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:  
(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere l), m), n), o) e z), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multi proprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio);

Vista la legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014»);

Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, della Prima commissione consiliare espresso nella seduta del 3 dicembre 2015;

Visto il parere, favorevole con raccomandazioni, del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta dell'11 gennaio 2016;

Considerato che:

1. Al fine di adeguare la ripartizione delle funzioni amministrative in materia di turismo alla sopravvenuta normativa di riordino delle funzioni delle province, e' modificato l'assetto delle competenze amministrative. Il nuovo assetto diverrà efficace dalla data dell'effettivo trasferimento delle funzioni provinciali secondo quanto stabilito dalla legge regionale 22/2015.

In particolare sono attribuite:

a) alla Regione la funzione della formazione e la qualificazione professionale degli operatori del settore del turismo;

b) ai comuni le funzioni in materia di esercizio delle strutture ricettive, esercizio delle attività professionali, accoglienza e informazione relativa all'offerta turistica del territorio comunale; sono altresì attribuite ai comuni le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale, da esercitarsi in forma associata;

c) ai comuni capoluoghi di provincia, oltre alle funzioni proprie dei comuni, le funzioni in materia di agenzie di viaggio e turismo, classificazione delle strutture ricettive, istituzione e tenuta dell'albo delle associazioni pro-loco, raccolta ed elaborazione dei dati statistici riguardanti il turismo nonché quelle di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale, fino a quando non vi provvedano i comuni;

d) alla Città metropolitana di Firenze le funzioni in materia di accoglienza e informazione relativa all'offerta del territorio della stessa città metropolitana, agenzie di viaggi e turismo, classificazione delle strutture ricettive, istituzione e tenuta dell'albo delle associazioni pro-loco, raccolta ed elaborazione dei dati statistici riguardanti il turismo.

2. Al fine di garantire il raccordo tra le esigenze di promozione turistica di livello locale e quelle di interesse regionale, viene ridisciplinata la cabina di regia del turismo, composta da rappresentanti degli enti pubblici e delle categorie;

3. Al fine di aggiornare le disposizioni in materia di avvio delle attività turistico-ricettive e dell'esercizio delle professioni alla vigente normativa, viene sostituita la denuncia di inizio attività (SCIA) e si prevede lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) quale unico punto di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l'impresa turistica;

4. Al fine di conformarsi a quanto previsto dal decreto legislativo 79/2011, viene eliminato l'obbligo di comunicazione dei prezzi delle strutture ricettive previsto a carico delle imprese;

5. Si ritiene opportuno eliminare il riferimento al piano regionale dello sviluppo economico (PRSE) al fine di adeguarsi al modello di programmazione definito dalla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale 20/2008) e dal documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2016, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2015, n. 89;

6. Si accoglie il parere istituzionale della Prima commissione consiliare e si adegua conseguentemente il testo della presente legge;

7. Al fine di consentire una rapida attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 22/2015, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

#### Art. 1

#### Funzioni della Regione.

#### Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 42/2000

1. L'art. 2 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), è sostituito dal seguente:

#### «Art. 2 Funzioni della Regione

1. Nella materia del turismo di cui al presente testo unico sono riservate alla Regione, ferme restando le generali potestà normative, di programmazione, di indirizzo e di controllo, le

funzioni e i compiti concernenti:

- a) la programmazione dello sviluppo sostenibile e competitivo del turismo e l'innovazione dell'offerta turistica regionale;
- b) l'omogeneità dei servizi e delle attività collegate all'offerta turistica regionale;
- c) le attività di promozione turistica;
- d) la diffusione della conoscenza sulle caratteristiche dell'offerta turistica del territorio regionale;
- e) l'attuazione di specifici progetti di interesse regionale definiti ai sensi della legislazione vigente;
- f) la formazione e la qualificazione professionale degli operatori turistici.».

#### Art. 2

##### Funzioni delle Province.

Abrogazione dell'art. 3 della legge regionale 42/2000

1. L'art. 3 della legge regionale 42/2000 è abrogato.

#### Art. 3

##### Funzioni della Città metropolitana di Firenze

Inserimento dell'art. 3-bis nella legge regionale 42/2000

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale 42/2000 è inserito il seguente:

«Art. 3 bis Funzioni della Città metropolitana di Firenze

1. Sono attribuite alla Città metropolitana di Firenze le funzioni amministrative in materia di:

- a) accoglienza e informazione relativa all'offerta turistica del territorio della città metropolitana;
- b) agenzie di viaggio e turismo;
- c) classificazione delle strutture ricettive;
- d) istituzione e tenuta dell'albo delle associazioni pro-loco;
- e) raccolta ed elaborazione dei dati statistici riguardanti il turismo.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate su tutto il territorio della Città metropolitana di Firenze.

3. Le funzioni di cui al comma 1, lettera a), sono esercitate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 bis.».

#### Art. 4

##### Funzioni dei Comuni.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale 42/2000

1. L'art. 4 della legge regionale 42/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 Funzioni dei comuni

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative in materia di:

- a) esercizio delle strutture ricettive;
- b) esercizio delle attività professionali;
- c) accoglienza e informazione relativa all'offerta turistica del territorio comunale.

2. Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono attribuite ai comuni, che le esercitano in forma associata. L'esercizio in forma associata è svolto fra i comuni di uno o più ambiti territoriali contermini di cui all'allegato A alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) e comporta l'adempimento di quanto previsto dall'art. 4 bis.

3. Fino a quando non sia attivato l'esercizio associato negli ambiti e nelle forme di cui al comma 2, le funzioni di accoglienza e

informazione turistica a carattere sovra comunale sono esercitate dai comuni capoluoghi di provincia, con le modalita' di cui all'art. 4, comma 6, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014).

4. In presenza di esercizio associato delle funzioni di accoglienza e informazione turistica di cui al comma 2, il comune capoluogo, previo accordo con l'ente responsabile della gestione, puo' assegnare a detto comune, a titolo gratuito, personale trasferito ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 22/2015. A tal fine, il trattamento economico, ivi compreso quello accessorio, spettante al personale comandato e' determinato ed erogato dal comune capoluogo; il trattamento economico accessorio continua a gravare sui fondi per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttivita' di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 1° aprile 1999 e 23 dicembre 1999, costituito presso il comune capoluogo. In tal caso, l'accordo puo' prevedere l'utilizzo a titolo gratuito di risorse strumentali e di beni mobili e immobili di cui il comune capoluogo abbia la disponibilita' ai sensi dell'art. 13, comma 9, della legge regionale 22/2015. In caso di cessazione dell'esercizio associato, il comando e l'utilizzazione delle risorse e dei beni, disposti in favore del comune responsabile della gestione, cessano di diritto. Resta ferma la volontarieta' del comando da parte del dipendente interessato.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non comportano il trasferimento di risorse regionali; resta fermo il trasferimento di risorse regionali che la legge regionale 22/2015 prevede in favore del comune capoluogo a seguito del trasferimento di personale.».

#### Art. 5

Obblighi per l'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica. Inserimento dell'art. 4-bis nella legge regionale 42/2000

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale 42/2000 e' inserito il seguente:

«Art. 4 bis Obblighi per l'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica

1. L'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica di cui all'art. 3 bis, comma 1, lettera a), art. 4, comma 2, e art. 4 ter, comma 3, comporta:

a) la stipulazione di una convenzione con l'Agenzia regionale di promozione turistica, di cui alla legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana «APET». Modifiche alla legge regionale 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale);

b) la realizzazione del collegamento con la piattaforma informatica regionale;

c) la programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attivita' turistiche dei territori di destinazione mediante l'osservatorio turistico di destinazione (OTD).».

#### Art. 6

Funzioni dei comuni capoluoghi.

Inserimento dell'art. 4-ter nella legge regionale 42/2000

«Art. 4 ter Funzioni dei comuni capoluoghi

1. Sono attribuite ai comuni capoluoghi di provincia, oltre alle funzioni di cui all'art. 4, comma 1, le funzioni amministrative, che

sono esercitate su tutto il territorio della provincia, in materia di:

- a) agenzie di viaggio e turismo;
- b) classificazione delle strutture ricettive;
- c) istituzione e tenuta dell'albo delle associazioni pro-loco;
- d) raccolta ed elaborazione dei dati statistici riguardanti il turismo.

2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono esercitate dai comuni capoluoghi di provincia con le modalita' dell'art. 4, comma 6, della legge regionale 22/2015. Le disposizioni dell'art. 14, comma 1, della legge regionale 22/2015 si applicano unicamente alle medesime funzioni.

3. Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono esercitate dai comuni capoluoghi di provincia fino a quando non vi provvedano i comuni ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 4 bis.

4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 3, i comuni capoluoghi di provincia adempiono quanto previsto dall'art. 4 bis.».

#### Art. 7

Elenchi regionali delle attivita' disciplinate dal testo unico.  
Modifiche all'art. 5 della legge regionale 42/2000

1. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 42/2000 e' sostituito dal seguente:

«2. A tal fine, i comuni trasmettono alla Giunta regionale le relative informazioni.».

#### Art. 8

Finalita'.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale 42/2000

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 42/2000 le parole: «delle province e dei comuni» sono sostituite dalle seguenti: «dei comuni e della citta' metropolitana».

#### Art. 9

Servizi di informazione e di accoglienza turistica.  
Modifiche all'art. 7 della legge regionale 42/2000

2. Il comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 42/2000 e' sostituito dal seguente:

«4. I servizi di informazione e di accoglienza turistica a carattere locale sono svolti, per i territori di rispettiva competenza, dai comuni, anche in forma associata.».

#### Art. 10

Attivita' di promozione turistica.  
Modifiche all'art. 8 della legge regionale 42/2000

1. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 42/2000 e' sostituito dal seguente:

«2. La Regione esercita le attivita' di promozione turistica attraverso l'Agenzia regionale di promozione turistica, di cui alla legge regionale 22/2016.

2. Il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 42/2000 e' abrogato.

3. Il comma 4 dell'art. 8 della legge regionale 42/2000 e' sostituito dal seguente:

«4. Nella fase di attuazione degli interventi definiti negli atti di programmazione della promozione turistica, il raccordo fra le esigenze di carattere locale e le attivita' di competenza regionale e' assicurato dalla cabina di regia di cui all'art. 8 bis.».

Art. 11  
Cabina di regia del turismo.  
Inserimento dell'art. 8 bis nella legge regionale 42/2000

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale 42/2000 e' inserito il seguente:

«Art. 8 bis Cabina di regia del turismo

1. E' istituita presso la Giunta regionale una cabina di regia del turismo, di seguito denominata cabina, al fine di garantire il necessario raccordo fra le esigenze di promozione turistica a livello locale e quelle di interesse regionale.

2. La cabina e' composta da:

a) l'assessore regionale al turismo, o un suo delegato, con funzione di presidente;

b) cinque membri in rappresentanza dei comuni designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL);

c) un membro designato dalla Citta' metropolitana di Firenze;

d) un membro designato dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA);

e) tre membri designati dalle associazioni di categoria delle imprese del turismo;

f) tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

3. La cabina:

a) esprime parere consultivo alla Giunta regionale ai fini dell'approvazione delle attivita' di promozione turistica previste dal piano annuale regionale di promozione;

b) esprime parere consultivo sul regolamento di attuazione della presente legge di cui all'art. 158;

c) propone lo svolgimento di analisi, ricerche e valutazioni in materia di turismo.

4. La cabina e' regolarmente costituita e puo' operare quando sono effettuate le designazioni che garantiscano la presenza di almeno nove membri.

5. La partecipazione alle sedute della cabina e' a titolo gratuito.

6. Con atto della Giunta regionale sono definite l'organizzazione e il funzionamento della cabina.».

Art. 12  
Personale.

Abrogazione dell'art. 18 della legge regionale 42/2000

1. L'art. 18 della legge regionale 42/2000 e' abrogato.

Art. 13  
Poteri sostitutivi.

Abrogazione dell'art. 21 della legge regionale 42/2000

1. L'art. 21 della legge regionale 42/2000 e' abrogato.

Art. 14  
Riconoscimento delle associazioni pro loco.  
Modifiche all'art. 22 della legge regionale 42/2000

1. Il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale 42/2000 e' sostituito dal seguente:

«2. I comuni capoluoghi di provincia e la citta' metropolitana

istituiscono gli albi delle associazioni pro-loco.».

2. Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 22 della legge regionale 42/2000 e' abrogato.

#### Art. 15

Norme transitorie.

Abrogazione dell'art. 23 della legge regionale 42/2000

1. L'art. 23 della legge regionale 42/2000 e' abrogato.

#### Art. 16

Ripartizione delle competenze e informazioni.

Abrogazione dell'art. 25 della legge regionale 42/2000

1. L'art. 25 della legge regionale 42/2000 e' abrogato.

#### Art. 17

Denuncia di inizio attivita'.

Sostituzione dell'art. 34 della legge regionale 42/2000

1. L'art. 34 della legge regionale 42/2000 e' sostituito dal seguente:

«Art. 34 Esercizio dell'attivita'

1. L'esercizio delle strutture ricettive di cui al presente capo e' soggetto a segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), da presentare, esclusivamente in via telematica, allo sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) competente per territorio.

2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 34 bis e dal regolamento di attuazione di cui all'art. 158 e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanita', urbanistica e edilizia.

3. La SCIA puo' riguardare anche la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonche' la fornitura agli ospiti di giornali e riviste, materiale per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli.

4. La SCIA puo' essere presentata da persone fisiche, enti, associazioni, societa'. Nel caso in cui il segnalante non sia persona fisica e' obbligatoria la designazione di un gestore. Il titolare e il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 34 bis, commi 1 e 2.

5. Lo SUAP competente per territorio, entro cinque giorni dal ricevimento, trasmette al comune capoluogo e alla Citta' metropolitana di Firenze copia della SCIA e relative variazioni.».

#### Art. 18

Requisiti.

Modifiche all'art. 34 bis della legge regionale 42/2000

1. Il comma 2 dell'art. 34 bis della legge regionale 42/2000 e' sostituito dal seguente:

«2. In caso di societa' o di organismo collettivo i requisiti di cui al comma 1 sono posseduti da tutti i soggetti per i quali e' previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).».

Art. 19

Classificazione.

Sostituzione dell'art. 35 della legge regionale 42/2000

1. L'art. 35 della legge regionale 42/2000 e' sostituito dal seguente:

«Art. 35 Classificazione

1. Il regolamento di attuazione di cui all'art. 158 stabilisce, in conformita' a quanto previsto dall'art. 10, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, i requisiti obbligatori per il livello minimo di classificazione delle strutture ricettive.

2. In relazione alle caratteristiche delle strutture e dei servizi offerti, sono classificati:

a) gli alberghi e le loro dipendenze, con un numero di stelle variabile da uno a cinque;

b) i campeggi e i parchi di vacanza, con un numero di stelle variabile da uno a quattro;

c) le residenze turistico-alberghiere, le loro dipendenze e i villaggi turistici, con un numero di stelle variabile da due a quattro.

3. La classificazione della struttura e le relative variazioni sono determinate in base ad autocertificazione dell'interessato all'atto della presentazione della SCIA di cui all'art. 34.».

Art. 20

Rettifica della classificazione.

Sostituzione dell'art. 36 della legge regionale 42/2000

1. L'art. 36 della legge regionale 42/2000 e' sostituito dal seguente:

«Art. 36 Rettifica della classificazione

1. I comuni capoluoghi di provincia e la Citta' metropolitana di Firenze in ogni momento verificano d'ufficio la sussistenza dei requisiti della struttura ricettiva corrispondenti alla classificazione attribuita e, qualora accertino che la struttura ricettiva possieda i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere, con provvedimento motivato, da notificare all'interessato, procedono alla rettifica della classificazione.».

Art. 21

Autorizzazione per campeggi temporanei.

Modifiche all'art. 38 della legge regionale 42/2000

1. Il comma 2 bis dell'art. 38 della legge regionale 42/2000 e' abrogato.

Art. 22

Campeggi e villaggi turistici a gestione non lucrativa.

Modifiche all'art. 39 della legge regionale 42/2000

1. Il comma 3 dell'art. 39 della legge regionale 42/2000 e' sostituito dal seguente:

«3. Nella SCIA presentata per l'esercizio delle strutture di cui al comma 1, sono indicate le categorie di soggetti abilitati all'utilizzazione delle medesime.».

Art. 23

Compiti di vigilanza e di controllo.

Abrogazione dell'art. 40 della legge regionale 42/2000

1. L'art. 40 della legge regionale 42/2000 e' abrogato.

#### Art. 24

##### Sanzioni amministrative.

Modifiche all'art. 42 della legge regionale 42/2000

1. Il comma 1 dell'art. 42 della legge regionale 42/2000 e' sostituito dal seguente:

«1. Chi gestisce una delle strutture ricettive disciplinate dal presente capo, senza aver presentato la SCIA o in mancanza dell'autorizzazione di cui all'art. 38, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.600,00 euro.».

2. Il punto 2 della lettera a) del comma 2 dell'art. 42 della legge regionale 42/2000 e' sostituito dal seguente:

«2) art. 30, comma 2».

3. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 42 della legge regionale 42/2000 le parole: «in occasione della comunicazione annuale dei prezzi ai sensi del titolo II, capo IV» sono soppresse.

4. Alla lettera c) del comma 3 dell'art. 42 della legge regionale 42/2000 le parole «denuncia di inizio attivita'» sono sostituite con la parola «SCIA».

#### Art. 25

##### Norma transitoria per i campeggi stanziali.

Abrogazione dell'art. 44 della legge regionale 42/2000.

1. L'art. 44 della legge regionale 42/2000 e' abrogato.

#### Art. 26

##### Ripartizione delle competenze e informazioni.

Abrogazione dell'art. 46 della legge regionale 42/2000

1. L'art. 46 della legge regionale 42/2000 e' abrogato.

#### Art. 27

##### Case per ferie e rifugi escursionistici.

Modifiche all'art. 47 della legge regionale 42/2000

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 47 della legge regionale 42/2000 e' soppresso.

#### Art. 28

##### Soggetti legittimati alla gestione.

Modifiche all'art. 51 della legge regionale 42/2000

1. Il terzo periodo del comma 2 dell'art. 51 della legge regionale 42/2000 e' sostituito dal seguente: «In caso di societa' o di organismo collettivo i requisiti personali debbono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali e' previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 159/2011.».

#### Art. 29

Procedura per lo svolgimento delle attivita' previste nella sezione II. Sostituzione dell'art. 52 della legge regionale 42/2000

1. L'art. 52 della legge regionale 42/2000 e' sostituito dal

seguinte:

«Art. 52 Esercizio dell'attivita'

1. L'esercizio delle strutture ricettive di cui alla presente sezione, salvo il bivacco fisso, e' soggetto a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.

2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 34 bis, commi 1 e 2 e dal regolamento di attuazione di cui all'art. 158 e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, di igiene e sanita', urbanistica e edilizia.

3. La SCIA puo' riguardare anche la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati e ai loro ospiti.

4. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 34, commi 4 e 5.

5. E' consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di eta' non superiore a dodici anni.».

#### Art. 30

Norme particolari per la denuncia di inizio attivita' di case per ferie, rifugi e bivacchi. Sostituzione dell'art. 53 della legge regionale 42/2000

1. L'art. 53 della legge regionale 42/2000 e' sostituito dal seguente:

«Art. 53 Norme particolari per case per ferie, rifugi e bivacchi

1. Le case per ferie ospitano esclusivamente le categorie di persone indicate nella SCIA.

2. Per i rifugi alpini con custodia nella SCIA e' indicato il nominativo del custode che, qualora non coincida con il gestore, sottoscrive la SCIA per accettazione.

3. Chiunque intenda attivare un bivacco fisso ne da' comunicazione allo SUAP competente per territorio specificandone l'ubicazione.».

#### Art. 31

Residenze d'epoca.

Modifiche all'art. 58 della legge regionale 42/2000

1. Al comma 4 dell'art. 58 della legge regionale 42/2000 le parole: «Disciplina delle attivita' agrituristiche in Toscana» sono sostituite dalle seguenti: «Disciplina delle attivita' agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana».

#### Art. 32

Obblighi amministrativi per lo svolgimento delle attivita' previste nella sezione terza. Sostituzione dell'art. 60 della legge regionale 42/2000

1. L'art. 60 della legge regionale 42/2000 e' sostituito dal seguente:

«Art. 60 Esercizio dell'attivita'

1. L'esercizio delle attivita' ricettive di cui alla presente sezione e' soggetto a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.

2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 34 bis, commi 1 e 2, dall'art. 54 e dal regolamento di attuazione di cui all'art. 158, nonche' il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanita', urbanistica e edilizia.

3. Chi gestisce una delle strutture ricettive di cui alla presente sezione, comunica allo SUAP competente per territorio ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione.

4. Si applica la disposizione di cui all'art. 34, comma 5.».

Art. 33

Esercizio non professionale dell'attivita' di affittacamere.  
Sostituzione dell'art. 61 della legge regionale 42/2000

1. L'art. 61 della legge regionale 42/2000 e' sostituito dal seguente:

«Art. 61 Affittacamere in forma non imprenditoriale

1. L'attivita' di affittacamere svolta in forma non imprenditoriale puo' essere esercitata esclusivamente nella casa dove la persona fisica ha la residenza e il domicilio.

2. L'esercizio dell'attivita' e' soggetto a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.

2. Si applica la disposizione di cui all'art. 34, comma 5.».

Art. 34

Classificazione e revisione della classificazione.  
Modifiche all'art. 63 della legge regionale 42/2000

1. Il comma 3 dell'art. 63 della legge regionale 42/2000 e' sostituito dal seguente:

«3. I comuni capoluoghi di provincia e la Citta' metropolitana di Firenze verificano d'ufficio la sussistenza dei requisiti della struttura ricettiva corrispondenti alla classificazione posseduta e, qualora accertino che la struttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, procedono alla rettifica della classificazione.».

Art. 35

Procedura per lo svolgimento dell'attivita'.  
Sostituzione dell'art. 64 della legge regionale 42/2000

1. L'art. 64 della legge regionale 42/2000 e' sostituito dal seguente:

«Art. 64 Esercizio dell'attivita'

1. L'esercizio delle strutture ricettive di cui alla presente sezione, e' soggetto a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.

2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 34 bis, commi 1 e 2, dall'art. 62 e dal regolamento di attuazione di cui all'art. 158 e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanita', urbanistica e edilizia.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 34, commi 3, 4 e 5.

4. E' consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di eta' non superiore a dodici anni.».

Art. 36

Uso occasionale di immobili a fini ricettivi.  
Modifiche all'art. 65 della legge regionale 42/2000

1. Al comma 2 dell'art. 65 della legge regionale 42/2000 le parole «di cui all'art. 61 della legge regionale 9/1995» sono soppresse.

Art. 37

Compiti di vigilanza e controllo.  
Abrogazione dell'art. 66 della legge regionale 42/2000

1. L'art. 66 della legge regionale 42/2000 e' abrogato.

Art. 38

Sanzioni amministrative.

Modifiche all'art. 68 della legge regionale 42/2000

1. Al comma 1 dell'art. 68 della legge regionale 42/2000 le parole: «provveduto alla denuncia di inizio attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «presentato la SCIA».

2. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 68 della legge regionale 42/2000 le parole: «nella denuncia di inizio attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «nella SCIA».

Art. 39

Obblighi amministrativi.

Sostituzione dell'art. 70 della legge regionale 42/2000

1. L'art. 70 della legge regionale 42/2000 e' sostituito dal seguente:

«Art. 70 Esercizio dell'attivita'

1. L'apertura di stabilimenti balneari e' soggetta a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.

2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 34 bis, commi 1 e 2, dall'art. 69, commi 1 e 2 e dal regolamento di attuazione di cui all'art. 158, nonche' il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanita', urbanistica e edilizia.

3. Lo SUAP competente per territorio, entro cinque giorni dal ricevimento, trasmette al comune capoluogo e alla Citta' metropolitana di Firenze copia della SCIA e relative variazioni.».

Art. 40

Compiti di vigilanza e controllo.

Abrogazione dell'art. 71 della legge regionale 42/2000

1. L'art. 71 della legge regionale 42/2000 e' abrogato.

Art. 41

Sanzioni amministrative.

Modifiche all'art. 72 della legge regionale 42/2000

1. Al comma 1 dell'art. 72 della legge regionale 42/2000 le parole: «provveduto alla denuncia di inizio attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «presentato la SCIA».

Art. 42

Oggetto.

Sostituzione dell'art. 73 della legge regionale 42/2000

1. L'art. 73 della legge regionale 42/2000 e' sostituito dal seguente:

«Art. 73 Oggetto

1. Il presente capo disciplina la comunicazione delle caratteristiche delle strutture ricettive e la pubblicita' dei prezzi dei servizi e delle caratteristiche delle strutture ai fini della trasparenza delle prestazioni nonche' della loro verificabilita' da parte degli utenti.».

Art. 43

Attribuzione di funzioni.

Modifiche all'art. 74 della legge regionale 42/2000

1. Al comma 1 dell'art. 74 della legge regionale 42/2000 le parole: «dalle Province» sono sostituite dalle seguenti: «dai comuni

capoluoghi di provincia e dalla Citta' metropolitana di Firenze.».

Art. 44

Modalita' e contenuti della comunicazione.  
Sostituzione dell'art. 75 della legge regionale 42/2000

1. L'art. 75 della legge regionale 42/2000 e' sostituito dal seguente:

«Art. 75 Modalita' e contenuti della comunicazione

1. I titolari o i gestori comunicano ai comuni capoluoghi di provincia e alla Citta' metropolitana di Firenze le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture ricettive.

2. La comunicazione e' redatta in conformita' del modello approvato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale, contiene la descrizione delle caratteristiche della struttura ricettiva, l'elencazione delle attrezzature e dei servizi ed e' presentata entro il 31 ottobre di ogni anno.

3. Non vi e' obbligo di comunicazione qualora non ci siano state variazioni rispetto alla precedente comunicazione.».

Art. 45

Termine di presentazione della comunicazione. Abrogazione dell'art. 76 della legge regionale 42/2000

1. L'art. 76 della legge regionale 42/2000 e' abrogato.

Art. 46

Informazioni.  
Sostituzione dell'art. 77 della legge regionale 42/2000

1. L'art. 77 della legge regionale 42/2000 e' sostituito dal seguente:

«Art. 77 Informazioni

1. I comuni capoluoghi di provincia e la Citta' metropolitana di Firenze trasmettono alla Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno e con le modalita' stabilite con atto della Giunta regionale, le comunicazioni delle caratteristiche delle strutture ricettive.».

Art. 47

Pubblicita' dei prezzi e informazioni all'interno dell'esercizio.  
Modifiche all'art. 78 della legge regionale 42/2000

1. Al comma 1 dell'art. 78 della legge regionale 42/2000 le parole: «, conformi all'ultima comunicazione» sono soppresse.

2. Il comma 3 dell'art. 78 della legge regionale 42/2000 e' abrogato

3. Al comma 4 dell'art. 78 della legge regionale 42/2000 la parola: «comunicati» e' sostituita dalla seguente: «esposti».

Art. 48

Vigilanza e controllo.  
Abrogazione dell'art. 79 della legge regionale 42/2000

1. L'art. 79 della legge regionale 42/2000 e' abrogato.

Art. 49

Sanzioni amministrative.  
Modifiche all'art. 80 della legge regionale 42/2000

1. Il comma 1 dell'art. 80 della legge regionale 42/2000 e' abrogato.

2. Il comma 2 dell'art. 80 della legge regionale 42/2000 e'

sostituito dal seguente:

«2. Chi non espone la tabella di cui all'art. 78, comma 1, o la espone in modo non visibile, e' soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro. La sanzione e' ridotta della meta' nel caso della mancata esposizione o dell'esposizione non visibile o della compilazione incompleta del cartellino di cui all'art. 78, comma 2.».

3. Il comma 3 dell'art. 80 della legge regionale 42/2000 e' sostituito dal seguente:

«3. Chi viola le disposizioni di cui all'art. 78, comma 4, e' soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 300,00 euro a 1.800,00 euro.».

4. Il comma 4 dell'art. 80 della legge regionale 42/2000 e' abrogato.

#### Art. 50

Osservatorio regionale del turismo.

Abrogazione dell'art. 81 della legge regionale 42/2000

1. L'art. 81 della legge regionale 42/2000 e' abrogato.

#### Art. 51

Definizione e attivita' delle agenzie di viaggio e turismo. Modifiche all'art. 82 della legge regionale 42/2000

1. Il comma 2 dell'art. 82 della legge regionale 42/2000 e' sostituito dal seguente:

«2. Nell'esercizio delle attivita' tipiche di produzione, organizzazione, vendita e intermediazione di viaggi e soggiorni, le agenzie di viaggio stipulano contratti di viaggio, con i quali viene procurato al cliente il pacchetto turistico, ai sensi degli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio).».

#### Art. 52

Denuncia di inizio di attivita'.

Sostituzione dell'art. 84 della legge regionale 42/2000

1. L'art. 84 della legge regionale 42/2000 e' sostituito dal seguente:

«Art. 84 Esercizio dell'attivita'»

1. L'apertura di un'agenzia di viaggio e' soggetta a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.

2. La SCIA attesta il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 83.

3. Nelle agenzie di viaggio sono espone in modo ben visibile copia della SCIA e delle comunicazioni di cui ai commi 4 e 5.

4. Ogni variazione relativa alla denominazione dell'agenzia di viaggio, al titolare, alla persona preposta alla direzione tecnica, alla denominazione o ragione sociale della societa', alla sede, e' comunicata allo SUAP entro trenta giorni.

5. Ogni variazione relativa all'attivita' esercitata tra quelle di cui all'art. 82, comma 1, e' soggetta a SCIA.

6. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie gia' legittimate ad operare e' soggetta a comunicazione allo SUAP competente per territorio.

7. Le agenzie che svolgono attivita' stagionale concludono esclusivamente contratti relativi a viaggi da esse organizzati che si

svolgono integralmente durante i periodi di apertura delle agenzie medesime.

8. Lo SUAP competente per territorio, entro cinque giorni dal ricevimento, trasmette al comune capoluogo e alla Città metropolitana di Firenze copia della SCIA di inizio attività e relative variazioni.».

#### Art. 53

Garanzia assicurativa.

Modifiche all'art. 86 della legge regionale 42/2000

1. Il comma 1 dell'art. 86 della legge regionale 42/2000 è sostituito dal seguente:

«1. Le agenzie di viaggio sono tenute a stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di viaggio e soggiorno, nonché a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi verso l'utente dei servizi turistici ai sensi degli articoli 19 e 50 del decreto legislativo 79/2011.».

#### Art. 54

Chiusura temporanea dell'agenzia.

Modifiche all'art. 87 della legge regionale 42/2000

1. Il comma 2 dell'art. 87 della legge regionale 42/2000 è sostituito dal seguente:

«2. La chiusura temporanea dell'agenzia di viaggio per un periodo di almeno quindici giorni consecutivi è comunicata allo SUAP competente per territorio.».

#### Art. 55

Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio. Modifiche all'art. 88 della legge regionale 42/2000

1. Il comma 3 dell'art. 88 della legge regionale 42/2000 è sostituito dal seguente:

«3. Il possesso dei requisiti professionali è richiesto al momento della presentazione della SCIA per l'apertura di una nuova agenzia o della comunicazione della variazione della persona che ha la direzione tecnica della medesima.».

2. Il comma 7 dell'art. 88 della legge regionale 42/2000 è sostituito dal seguente:

«7. Qualora l'attività della persona preposta alla direzione tecnica di una agenzia di viaggio sia sospesa per un periodo superiore a sessanta giorni continuativi in un anno o venga definitivamente a cessare, il titolare è tenuto a darne immediata comunicazione allo SUAP competente per territorio entro trenta giorni, provvedendo, entro il medesimo termine, alla designazione di altra persona in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1.».

#### Art. 56

Esame di idoneità.

Modifiche all'art. 89 della legge regionale 42/2000

1. Al comma 4 dell'art. 89 della legge regionale 42/2000 la parola: «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione».

2. Il comma 5 dell'art. 89 della legge regionale 42/2000 è abrogato.

3. Al comma 6 dell'art. 89 della legge regionale 42/2000 la parola: «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione».

#### Art. 57

Esercizio dell'attività di organizzazione di viaggio. Modifiche

all'art. 91 della legge regionale 42/2000

1. Al comma 1 dell'art. 91 della legge regionale 42/2000 le parole: «alla Provincia nel cui territorio e' situata la sede dell'organismo regionale o dell'articolazione territoriale» sono sostituite dalle seguenti «al comune capoluogo di provincia competente per territorio o alla Citta' metropolitana di Firenze».

2. Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 91 della legge regionale 42/2000 e' sostituito dal seguente: «Il comune capoluogo di provincia e la Citta' metropolitana di Firenze accertano d'ufficio l'iscrizione all'albo di cui all'art. 90, comma 1, nonche' il possesso dei requisiti professionali della persona che assume la responsabilita' organizzativa delle attivita', secondo le modalita' stabilite all'art. 88.».

3. Il comma 3 dell'art. 91 della legge regionale 42/2000 e' sostituito dal seguente:

«3. Ogni variazione relativa al contenuto della comunicazione di cui al comma 1 e' comunicata al comune capoluogo di provincia competente per territorio o alla Citta' metropolitana di Firenze.».

4. Il comma 5 dell'art. 91 della legge regionale 42/2000 e' sostituito dal seguente:

«5. Nell'esercizio delle attivita' di cui al presente articolo, le associazioni senza scopo di lucro stipulano contratti ai sensi del capo I del titolo I del decreto legislativo 79/2011.».

#### Art. 58

Organizzazione occasionale di viaggi.

Modifiche all'art. 92 della legge regionale 42/2000

1. Al comma 3 dell'art. 92 della legge regionale 42/2000 le parole: «alla Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «al comune capoluogo di provincia competente per territorio o alla Citta' metropolitana di Firenze».

2. Al comma 4 dell'art. 92 della legge regionale 42/2000 le parole: «la Provincia esercita» sono sostituite dalle seguenti: «il comune capoluogo di provincia e la Citta' metropolitana di Firenze esercitano».

#### Art. 59

Vigilanza e controllo.

Abrogazione dell'art. 94 della legge regionale 42/2000

1. L'art. 94 della legge regionale 42/2000 e' abrogato.

#### Art. 60

Sospensione e cessazione dell'attivita'.

Modifiche all'art. 95 della legge regionale 42/2000

1. Al comma 1 dell'art. 95 della legge regionale 42/2000 le parole: "la Provincia dispone" sono sostituite dalle seguenti: "il comune capoluogo di provincia e la Citta' metropolitana di Firenze dispongono".

2. Al comma 2 dell'art. 95 della legge regionale 42/2000 le parole: «la Provincia dispone» sono sostituite dalle seguenti: «il comune capoluogo di provincia e la Citta' metropolitana di Firenze dispongono».

3. Il comma 3 dell'art. 95 della legge regionale 42/2000 e' sostituito dal seguente:

«3. Il comune capoluogo di provincia e la Citta' metropolitana di Firenze sospendono lo svolgimento delle attivita' di organizzazione di viaggi da parte delle associazioni di cui all'art. 90 per un periodo massimo di sei mesi qualora, accertato il venir meno della copertura assicurativa di cui all'art. 91, comma 2, l'associazione

non provveda a ricostituirla entro il termine stabilito.».

4. Al comma 4 dell'art. 95 della legge regionale 42/2000 le parole: «la Provincia dispone» sono sostituite dalle seguenti: «il comune capoluogo di provincia e la Citta' metropolitana di Firenze dispongono».

#### Art. 61

Sanzioni amministrative.

Modifiche all'art. 96 della legge regionale 42/2000

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 96 della legge regionale 42/2000 e' sostituita dalla seguente:

«a) chiunque esercita l'attivita' di agenzia di viaggio senza aver presentato la SCIA di cui all'art. 84;».

2. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 96 della legge regionale 42/2000 le parole: «alla provincia,» sono soppresse.

#### Art. 62

Requisiti per l'esercizio della professione.

Modifiche all'art. 99 della legge regionale 42/2000

1. Il comma 2 dell'art. 99 della legge regionale 42/2000 e' sostituito dal seguente:

«2. L'esercizio della professione di guida turistica e' soggetto a SCIA da presentarsi, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l'attivita'.».

2. Il comma 3 dell'art. 99 della legge regionale 42/2000 e' abrogato.

3. Il comma 5 dell'art. 99 della legge regionale 42/2000 e' abrogato.

4. Il comma 6 dell'art. 99 della legge regionale 42/2000 e' sostituito dal seguente:

«6. La cessazione dell'attivita' di guida turistica e' soggetta a comunicazione da presentare allo SUAP a cui e' stata presentata la SCIA.».

#### Art. 63

Corsi di qualificazione e specializzazione.

Modifiche all'art. 101 della legge regionale 42/2000

1. Al comma 1 dell'art. 101 della legge regionale 42/2000 la parola: «Provincia» e' sostituita dalla seguente: «Regione».

2. Il comma 5 dell'art. 101 della legge regionale 42/2000 e' sostituito dal seguente:

«5. I corsi di cui al comma 4 hanno ad oggetto materie che interessano il territorio regionale.».

#### Art. 64

Integrazioni dell'abilitazione professionale.

Modifiche all'art. 103 della legge regionale 42/2000

1. Al comma 3 dell'art. 103 della legge regionale 42/2000 la parola «Provincia» e' sostituita dalla seguente: «Regione».

2. Il comma 3 bis dell'art. 103 della legge regionale 42/2000 e' abrogato.

#### Art. 65

Vigilanza e controllo.

Abrogazione dell'art. 106 della legge regionale 42/2000

1. L'art. 106 della legge regionale 42/2000 e' abrogato.

#### Art. 66

Sanzioni amministrative.

Modifiche all'art. 107 della legge regionale 42/2000

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 107 della legge regionale 42/2000 e' sostituita dalla seguente:

«a) chiunque esercita l'attivita' professionale di guida turistica senza aver presentato la SCIA;».

Art. 67

Norme transitorie.

Abrogazione dell'art. 109 della legge regionale 42/2000

1. L'art. 109 della legge regionale 42/2000 e' abrogato.

Art. 68

Requisiti per l'esercizio della professione.

Modifiche all'art. 111 della legge regionale 42/2000

1. Il comma 2 dell'art. 111 della legge regionale 42/2000 e' sostituito dal seguente:

«2. L'esercizio della professione di accompagnatore turistico e' soggetto a SCIA da presentarsi, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l'attivita'.».

2. Il comma 4 dell'art. 111 della legge regionale 42/2000 e' abrogato.

3. Il comma 6 dell'art. 111 della legge regionale 42/2000 e' sostituito dal seguente:

«6. La cessazione dell'attivita' di accompagnatore turistico e' soggetta a comunicazione da presentare allo SUAP a cui e' stata presentata la SCIA.».

Art. 69

Vigilanza e controllo.

Abrogazione dell'art. 114 della legge regionale 42/2000

1. L'art. 114 della legge regionale 42/2000 e' abrogato.

Art. 70

Sanzioni amministrative.

Modifiche all'art. 115 della legge regionale 42/2000

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 115 della legge regionale 42/2000 e' sostituita dalla seguente:

«a) chiunque esercita l'attivita' professionale di accompagnatore turistico senza aver presentato la SCIA».

Art. 71

Norma transitoria.

Abrogazione dell'art. 117 della legge regionale 42/2000

1. L'art. 117 della legge regionale 42/2000 e' abrogato.

Art. 72

Requisiti e obblighi per l'esercizio dell'attivita'. Modifiche all'art. 119 della legge regionale 42/2000

1. Il comma 2 dell'art. 119 della legge regionale 42/2000 e' sostituito dal seguente:

«2. L'esercizio della professione di guida ambientale nella specialita' prescelta e' soggetto a SCIA da presentarsi,

esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l'attivita'..».

2. Il comma 4 dell'art. 119 della legge regionale 42/2000 e' abrogato.

3. Il comma 7 dell'art. 119 della legge regionale 42/2000 e' abrogato.

#### Art. 73

Corsi di qualificazione e specializzazione.

Modifiche all'art. 121 della legge regionale 42/2000

1. Al comma 1 dell'art. 121 della legge regionale 42/2000 la parola: «provincia» e' sostituita dalla seguente: «Regione».

2. Al comma 3 dell'art. 121 della l.r. 42/2000 la parola: «provincia» e' sostituita dalla seguente: «Regione».

#### Art. 74

Vigilanza e controllo.

Abrogazione dell'art. 125 della legge regionale 42/2000

1. L'art. 125 della legge regionale 42/2000 e' abrogato.

#### Art. 75

Sanzioni amministrative.

Modifiche all'art. 126 della legge regionale 42/2000

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 126 della legge regionale 42/2000 e' sostituita dalla seguente:

«a) chiunque esercita l'attivita' professionale di guida ambientale senza aver presentato la SCIA;».

#### Art. 76

Corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione. Modifiche all'art. 132 della legge regionale 42/2000

1. Al comma 1 dell'art. 132 della legge regionale 42/2000 la parola: «provincia» e' sostituita dalla seguente: «Regione».

#### Art. 77

Modalita' e contenuti dei corsi. Modifiche all'art. 133 della legge regionale 42/2000

1. Al comma 1 dell'art. 133 della legge regionale 42/2000 le parole: «sentite le Province,» sono sostituite dalla seguente: «sentiti».

#### Art. 78

Scuole di sci.

Modifiche all'art. 136 della legge regionale 42/2000

1. Il comma 3 dell'art. 136 della legge regionale 42/2000 e' sostituito dal seguente:

«3. Il legale rappresentante di una associazione o societa' di maestri di sci che intenda istituire una scuola di sci trasmette la SCIA, esclusivamente in via telematica, allo SUAP in cui intende ubicare la sede della scuola, attestante il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo, nonche' l'impegno a prestare opera in interventi straordinari di soccorso sulla neve.».

2. Al comma 4 dell'art. 136 della legge regionale 42/2000 le parole: «denuncia di inizio attivita' deve essere» sono sostituite dalle seguenti: «SCIA e'..».

Art. 79

Vigilanza e controllo.

Abrogazione dell'art. 138 della legge regionale 42/2000

1. L'art. 138 della legge regionale 42/2000 e' abrogato.

Art. 80

Modalita' e contenuti dei corsi.

Modifiche all'art. 147 della legge regionale 42/2000

1. Al comma 1 dell'art. 147 della legge regionale 42/2000 le parole: «sentite le Province,» sono sostituite dalla seguente: «sentiti».

Art. 81

Scuole di alpinismo e di sci-alpinismo.

Modifiche all'art. 150 della legge regionale 42/2000

1. Il comma 3 dell'art. 150 della legge regionale 42/2000 e' sostituito dal seguente:

«3. L'istituzione di una scuola di alpinismo e di sci-alpinismo e' soggetta a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per il territorio in cui s'intende ubicare la scuola.».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 150 della l.r. 42/2000 e' inserito il seguente:

«3 bis. La SCIA e' presentata dal legale rappresentante di un'associazione o societa' di guide alpine e attesta l'impegno a prestare opera in interventi straordinari di soccorso in montagna.».

3. Al comma 4 dell'art. 150 le parole «denuncia di inizio attivita' deve essere» sono sostituite con le parole «SCIA e'.».

Art. 82

Vigilanza e controllo.

Abrogazione dell'art. 152 della legge regionale 42/2000

1. L'art. 152 della legge regionale 42/2000 e' abrogato.

Art. 83

Vigilanza e controllo. Inserimento del titolo III bis nella legge regionale 42/2000

1. Dopo l'art. 155 della legge regionale 42/2000 e' inserito il seguente titolo: «Titolo III bis - Vigilanza e controllo».

Art. 84

Vigilanza e controllo. Inserimento dell'art. 155 bis nella legge regionale 42/2000

1. Dopo l'art. 155 della legge regionale 42/2000, nel titolo III bis, e' inserito il seguente:

«Art. 155 bis Vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, compresa l'applicazione delle sanzioni amministrative, sono di competenza degli enti cui e' attribuita la funzione di amministrazione attiva.».

## Capo II

Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56

"Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle

unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002,  
67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014)

Art. 85

Disposizioni generali.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale 22/2015

1. Il comma 8 dell'art. 13 della legge regionale 22/2015 e' abrogato.

Art. 86

Modifiche all'allegato B della legge regionale 22/2015 in materia di turismo

1. La lettera A) dell'allegato B della legge regionale 22/2015 e' sostituita dalla seguente:

A) TURISMO:

Articoli 3 bis, 4 e 4 ter della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo);

Art. 4, comma 1, della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attivita' escursionistiche) relativo alla tenuta del Catasto della RET.

### Capo III Norme finali

Art. 87

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 18 marzo 2016

ROSSI

La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 15 marzo 2016.

(Omissis).